



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

D.lgs 231/2001

Parte Generale

**Approvato dall'Amministratore unico
di Metalferro srl il 16.02.2017**

Rev.01

Sommario

1	DEFINIZIONI.....	3
2	DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO	4
2.1	PRINCIPALI ASPETTI OPERATIVI	4
2.2	PARTECIPAZIONI E COMPAGINE SOCIALE	4
2.3	MODELLO DI GOVERNANCE.....	5
2.4	TITOLI DI DEBITO.....	5
2.5	CERTIFICAZIONI	5
2.6	CCNL, DIPENDENTI E FUNZIONI.....	5
2.7	CONTENZIOSI	5
2.8	DELEGHE SPECIALI	6
2.9	ORGANIGRAMMA AZIENDALE.....	6
3	MODELLO 231 METALFERRO SRL	7
3.1	OBIETTIVI E STRUTTURA.....	7
3.2	PROCEDIMENTO DI ANALISI.....	11
4	CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI E DEI PROCESSI AZIENDALI NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DEI REATI A DOLO GENERICO E COLPOSI (COMPLIANCE PROGRAMS).....	12
4.1	SISTEMA ORGANIZZATO DI DELEGHE E FUNZIONI – LA DELEGA CIVILE E LA DELEGA PENALE.....	13
4.2	CONTROLLI	13
4.3	SOGGETTI DESTINATARI	15
4.4	ATTUAZIONE DEL MODELLO.....	15
4.5	FLUSSI INFORMATIVI	16
5	DISAMINA DEL D.L.VO N. 231/2001	16
5.1	I REATI PRESUPPOSTO	19
5.2	IL CONCETTO DI “INTERESSE”	33
5.3	IL CONCETTO DI VANTAGGIO	34
5.4	VANTAGGI FORTUITI	35
5.5	L’ “INTERESSE” ED IL “VANTAGGIO” NEI REATI COLPOSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	36
6	PROCESSI AZIENDALI E PROTOCOLLI OPERATIVI	37
7	TECNICA REDAZIONALE DEL MODELLO 231- SINTESI DELL’ITER PROCEDURALE	38
7.1	CRITERI GUIDA IMPIEGATI AL FINE DELLA COSTRUZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231	39
7.2	ULTERIORE SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GUIDA AI FINI DELL’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO 231	47
7.3	CARATTERISTICHE/CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA	55
8	ORGANISMO DI VIGILANZA	56
9	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	59
10	RENDICONTO	60
11	CODICE ETICO.....	60
12	SISTEMA DISCIPLINARE	62
13	FONTI DI COGNIZIONE.....	62

Indice delle revisioni

						Verificato da (ODV)		
Rev. N°	Data	Natura delle Modifiche Apportate	Redatto da Metalferro srl	Verificato da Internal auditing	Approvato da Amministratore unico /procuratore	Membro n.1	Membro n.2	Membro n. 3
00	Settembre 2012	Prima Emissione						
01	Febbraio 2017	Revisione						

MODELLO di organizzazione e gestione ai sensi del D.L.vo n. 231/2001

METALFERRO SRL

PARTE GENERALE

1 Definizioni

- **Aree a rischio:** le funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i Reati Presupposto;
- **Attività a rischio o sensibili:** attività nello svolgimento delle quali, in rapporto alle fattispecie dei Reati Presupposto, è astrattamente possibile, da parte delle persone appartenenti all'organizzazione della Società, la commissione di un reato rientrante in tali fattispecie;
- **Codice Etico:** insieme di principi e valori formalizzati e adottati da tutte le realtà aziendali facenti capo alla Società, cui ogni soggetto operante all'interno della stessa si ispira e si conforma nell'esercizio della propria attività;
- **Decreto:** il D.Lgs.vo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Destinatari:** i soggetti individuati nella Parte Generale e Speciale del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descritto nel presente documento;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6 del Decreto
- **Reati Presupposto:** i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.vo 231/01;
- **Soggetti apicali:** coloro che sono dotati di un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto della Società;
- **Soggetti sottoposti all'altrui direzione:** coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

2 DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO

La società METALFERRO SRL con sede in Castellalto (TE), Contrada Piane Vomano, Zona Industriale, società iscritta presso la CCIAA di Teramo numero REA TE-100614, C.F/Partita IVA 00855900676, PEC: metalferro@pec.vomano.com, capitale sociale euro 52.000,00, svolge principalmente le seguenti attività:

1. gestione di rifiuti recuperabili
2. lavorazione di metalli ferrosi e metallici,
3. recupero di materie prime secondarie da cavi elettrici e telefonici;
4. smaltimento di materie prime secondarie
5. raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali (metalli ferrosi e non ferrosi, plastica e residui plastici, rifiuti recuperabili);
6. trasporto merci c/terzi.

La METALFERRO SRL deriva dalla trasformazione della Metalferro sas di Angelozzi Giulietta & C. con atto di trasformazione del 16/12/1994 per Notaio Ciampini Rep.11894 Racc. 13774.

2.1 Principali Aspetti operativi

La società concentra la propria azione sociale prevalentemente sui seguenti aspetti operativi:

1. Recupero rottami ferrosi e non ferrosi;
2. Gestione dei residui industriali ed in particolare rifiuti recuperabili con prevalenza per i rifiuti plastici essendo METALFERRO SRL piattaforma COREPLA.

2.2 Partecipazioni e compagine sociale

Il capitale sociale della METALFERRO SRL fa capo a privati e precisamente le quote sociali sono così ripartite:

- quota del 60% facente capo a Di Giacinto Pasquale;
- quota del 20% facente capo a Angelozzi Giulietta;
- quota del 20% facente capo a Di Giacinto Sandra.

La società attualmente possiede partecipazioni:

- per una quota pari al 50% del capitale sociale della controllata SARRME SRL (Amministratore Unico Di Giacinto Pasquale);

- per una quota pari al 50% del capitale sociale della collegata CIER SRL (Amministratore Unico Di Giacinto Palmino).

2.3 **Modello di governance**

La società è amministrata da un amministratore unico, nella persona di Di Giacinto Pasquale, dotato di rappresentanza legale e in giudizio.

Internamente, la società ha predisposto una **procura speciale** per l'espletamento di varie attività idonee ad avere rilevanza esterna.

Il procuratore speciale è il socio Di Giacinto Sandra.

La società ha nominato un revisore unico nella persona del Dott. Saccomandi Sergio.

2.4 **Titoli di debito**

La società non ha emesso titoli di debito.

2.5 **Certificazioni**

La società è in possesso delle seguenti certificazioni e registrazioni:

- UNI EN ISO 9001:2008
- OHSAS 18001:2007
- EMAS N° Registrazione IT-001560

2.6 **CCNL, Dipendenti e funzioni**

CCNL applicati: Metalmeccanica PMI

La società ha in forza n. 12 dipendenti (comunque in variazione).

DVR: aggiornato al 23/06/2016 rev. 10

RSPP: Ing. De Santis Leo

2.7 **Contenziosi**


Alla data di revisione, a carico dell'Amministratore Unico della METALFERRO SRL esiste un solo procedimento penale in corso di definizione in quanto si è conclusa la fase processuale dibattimentale e si resta in attesa della discussione con emissione di sentenza. Per la stessa fattispecie di reato, a carico dell'Amministratore Unico vi erano altri procedimenti penali già conclusi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

2.8 **Deleghe speciali**

La società alla data di revisione del modello non si avvale di delegato ex art. 16 T.U. 81/08.

2.9 **Organigramma aziendale**

La società METALFERRO SRL possiede il seguente un organigramma aziendale nominativo.



3 MODELLO 231 METALFERRO SRL

3.1 Obiettivi e struttura

Il presente documento si propone l'obiettivo di definire un Modello di organizzazione e gestione aziendale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 231/2001: il funzionamento del Modello punta a fornire la scriminante di cui all'art. 6 del citato decreto nel caso in cui dovessero verificarsi uno o più reati tra quelli predicati agli artt. 24 e ss. del testo normativo in commento.

Perché il Modello possa fungere da scriminante della responsabilità amministrativa dell'ente per fatto reato occorre che il Modello risulti, alla prova, **astrattamente idoneo** e **concretamente attuato** al fine preventivo.

Al riguardo, occorre premettere che il Modello 231 METALFERRO SRL, da un punto di vista metodologico, è redatto considerando aspetti tecnico-giuridici oltre che concettuali, esaminati in fase di realizzazione e, a seguire, in fase di applicazione dello stesso. Altro è, ad esempio, strutturare il funzionamento e la documentazione di un processo o protocollo operativo aziendale e le annesse vigilanze in rapporto alla prevenzione di un reato colposo, altro è provvedervi in rapporto alla prevenzione di un reato doloso.

Il Modello 231 METALFERRO SRL definisce i caratteri generali che devono risultare in seno ai protocolli aziendali per la gestione dei relativi processi perché gli stessi possano dirsi normativamente idonei a prevenire i reati di cui agli artt. 24 e ss. del citato decreto.

All'uopo, gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 231/2001 costituiscono le linee guida che l'interprete deve fermamente considerare per la definizione dei caratteri in seno a ciascun protocollo o processo aziendale.

Secondariamente, il Modello definisce le specificazioni proprie dei processi in essere per la prevenzione dei reati colposi essendo che, in detta ipotesi, a differenza di quanto accade per i reati a dolo generico, qualsiasi condotta (commissiva od omissiva) può astrattamente ritenersi idonea (da sola o in concorso con altre condotte) alla verifica del fatto reato (omicidio colposo, lesioni personali gravi o gravissime colpose, abbandono di rifiuto, sversamento etc.).

Sia la parte generale del Modello sia la parte speciale contengono **prescrizioni**.

L'ODV, pertanto, dovrà tenere conto del presente Modello e verificare l'attuazione sia di quanto previsto nella sua parte generale sia di quanto previsto nella sua parte speciale.

Per evidenti ragioni di razionalizzazione aziendale ed economia gestionale, il Modello 231 METALFERRO SRL recupera a sé eventuali protocolli o processi aziendali già disciplinati ed esistenti al tempo dell'approvazione del MOG 231 – REV00 - (processi adottati per la gestione dei flussi finanziari, protocolli predefiniti in sede di PTPC ex L. 190/2012 etc.), curandone l'adattamento secondo le specifiche e le esigenze proprie del Modello 231 come in appresso dettagliate (l'ODV vigilerà su tali specifiche).

Infine, per quanto in questa sede interessa, si osserva che, rispetto a qualsiasi altro sistema di gestione, il Modello 231 si qualifica per la istituzione di un organismo di vigilanza, autonomo, qualificato e indipendente (posto all'apice dell'organigramma di controllo e vigilanza), soprattutto nell'azione di verifica e monitoraggio oltre che in quella di aggiornamento e miglioramento, il quale, tra le sue funzioni/competenze, annovera anche quella di vagliare l'astratta idoneità dei processi aziendali ai fini prevenzionali, nonché la loro concreta attuazione da parte degli attori aziendali per fornire e documentare, in ultima analisi, il riscontro tecnico pratico della effettiva funzione preventiva di essi.

Proprio la documentazione di tutti gli out-put di cui al Modello 231 adottato è di fondamentale importanza, attesa la rilevanza e la proiezione processual-penalistica del modello 231, ed atteso che, almeno relativamente al verificarsi di un reato a dolo generico (riciclaggio, corruzione, induzione, truffa ai danni dello stato, reati tributari etc.), spetta alla società fornire la prova dell'astratta idoneità e della concreta attuazione del modello adottato (assenza di colpa in organizzazione e di interesse o vantaggio per la società) con la conseguenza che il fatto reato si è verificato in quanto l'autore di esso ha fraudolentemente eluso (cfr art 6 D.L.vo n. 231/2001) le disposizioni, i principi, le regole, le vigilanze, i flussi etc. di cui al deliberato Modello 231.

Per tal via, l'Organismo di vigilanza tende ad offrire un giudizio tecnico in merito alla sussistenza o meno della c.d. colpa in organizzazione in capo al soggetto impresa; resta infatti esclusivo compito del giudice penale quello di definire l'efficacia scriminante, nel caso concreto, del Modello adottato.

Il Modello 231 METALFERRO SRL in appresso anche MOG 231, è così strutturato

- 1. parte generale**, deputata alla descrizione delle finalità del modello (prevenire le anomalie e/o le criticità che possano qualificarsi come rischio-reato) e alla individuazione dei criteri seguiti per la definizione del risk assessment e dell'action plan;
- 1. parte speciale**, dedicata alla analitica descrizione dei processi aziendali in rapporto al tipo di rischio – reato cui essi appaiono esposti, con la contestuale specificazione delle *compliance*

programs (cfr. “...*misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge*” ex art. 7 del D. L.vo n. 231/01) a cui attenersi per l'efficace prevenzione e monitoraggio delle condotte commissive e/o omissive che, diversamente, potrebbero dare seguito alla concretizzazione (o anche al solo pericolo) che si verifichi un fatto reato.

La parte speciale consta, complessivamente, di una o più schede di analisi che contemplano le attività sensibili in rapporto ai reati da prevenire, i processi aziendali interessati, i soggetti interessati, i controlli e le azioni preventive a presidio dell'attenuazione-annullamento del rischio-reato, tra cui i principi di comportamento da rispettare (area del fare e del non fare) al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;

La scheda di analisi recepisce le specifiche delle linee guida Confindustria del 2014 ed è calata nel contesto aziendale: essa identifica **l'indice di rischio** attribuito a ciascuna area o processo aziendale in rapporto al reato (condotte) da prevenire.

- 2. ODV** (Organismo di Vigilanza), composto da tre membri, avente i requisiti di **autonomia** (assenza di qualsiasi forma di interferenza e di condizionamento, anche in forza della disponibilità di un budget adeguato al compito), **onorabilità e indipendenza, professionalità e competenza necessarie** alle specifiche fattispecie di riferimento, **continuità d'azione**, vigilanza sull'effettività del modello organizzativo. L'ODV compie, tra l'altro, una verifica tra i comportamenti concreti e il modello istituito; esamina l'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati; analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; cura il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, se le analisi operative rendono necessario fare correzioni e adeguamenti, ovvero se, in ogni caso, risulti che la normativa, la giurisprudenza e la documentazione di prassi producono novellazioni o mutamenti del quadro normativo di riferimento tali da richiedere una revisione delle *compliance* 231 adottate. La funzione dell'OdV si manifesta, dunque, nell'attività di verifica e monitoraggio, in quella di informazione, segnalazione, proposizione al management, aggiornamento. Il tutto è documentato in appositi verbali che evidenziano nel dettaglio le riunioni periodiche e le attività svolte.
- 3. Adozione di un codice etico comportamentale-sanzionatorio**. Il Modello di gestione e di organizzazione si completa di un codice etico e di un codice sanzionatorio costituito dalle disposizioni di cui al CCNL di riferimento.
- 4. Istituzione dei flussi informativi e dei protocolli di condotta**. Il modello di organizzazione e gestione adottato da METALFERRO SRL prevede inoltre l'istituzione di flussi informativi (v.si

protocolli e flussi informativi standard e parte speciale) finalizzati a **registrare e documentare le vigilanze e le cose o i fatti oggetto di vigilanza, specifica e generica.**

I flussi costituiscono degli oneri a carico dei garanti (es: delegato, preposti, RSPP, etc.) e degli interessati in genere (dipendenti e terzi, responsabili amministrazione etc.) i quali devono segnalare all'ODV ogni eventuale anomalia o criticità riscontrata (anche solo potenziale) e al superiore gerarchico (se esistente) e consentono l'adeguamento periodico dei documenti di analisi di cui al MOG 231 in una fase preventiva, e non successiva, al potenziale fatto dannoso o pericoloso per l'ambiente, per la salute dei lavoratori, nonché per ogni altro ambito suscettibile di sanzione penale. I flussi possono essere sia rimessi alla discrezionalità dell'interessato sia obbligatori ogniqualvolta il modello di organizzazione e gestione – parte generale e/o speciale – ne imponga l'ossequio.

I protocolli costituiscono specifica attuazione di quanto prescritto dall'art. 6 comma 2, D.L.vo n. 231/01 – a mente del quale *“In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;...omissis”* – e devono essere intesi come specifiche direttive, organizzate per specifiche aree o attività di rischio per come esse risultanti dalla disamina del *risk assessment* di cui alla parte speciale del Modello 231 aziendale, promanate dal massimo organo aziendale la cui violazione espone il soggetto interessato tenuto alla loro attuazione all'applicazione di sanzioni disciplinari e alla contestazione di *fraudolenta* elusione del modello (cfr. sul punto art. 6, comma 1, lett. c) D. L.vo 231/01).

Ai protocolli specifici è affiancato un **protocollo standard** che dovrà essere rispettato da tutte le funzioni e risorse esposte a rischio reato.

5. Previsione budget di spesa funzionale al sistema di prevenzione. La società pianifica annualmente l'impiego delle risorse finanziarie finalizzate alla prevenzione dei rischi, prevedendo che una quota sia accantonata in apposita posta di bilancio, a disposizione dell'ODV per l'eventualità che detto organo debba provvedere a compiti straordinari, tenuto anche conto dell'andamento generale dell'azione sociale in funzione preventiva, proprio al fine di attendere alla gestione dei sistemi di prevenzione medesimi e al fine di preservare un budget di spesa in seno all'ODV a garanzia della sua autonomia di azione.

6. Il Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs.vo n. 231/01 METALFERRO SRL è aggiornato alle linee guida Confindustria 2014 approvate dal Ministero nel mese di luglio 2014, nonché ai reati di autoriciclaggio ex art. 648 ter c.p., al falso in bilancio di recente introdotto con L. 68/2015 e agli ulteriori reati ambientali di cui alla L. 69/2015.

3.2 **Procedimento di analisi**

L'attività di risk assessment ha interessato l'esame della documentazione aziendale e l'esecuzione di interviste specifiche.

All'esito di tale lavoro si è provveduto a prendere atto **dell'organigramma aziendale** alla luce dei risultati della mappatura in rapporto al rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, possono coinvolgere la responsabilità della Società.

Nell'ambito di ciascun processo aziendale a rischio sono state poi individuate le **'attività cd sensibili'** ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati e le direzioni e i ruoli aziendali coinvolti.

Parallelamente, sarà consegnata all'intervistato una scheda di analisi e di sintesi al fine di favorire una autoanalisi delle possibili aree a rischio nell'ambito delle attività svolte da ciascuna di esse e di compiere una verifica delle procedure interne esistenti nelle aree individuate, con anche l'identificazione di azioni di miglioramento, formulazione di appositi suggerimenti, nonché piani deputati alle sorveglianze.

In particolare, le attività si sono concentrate sulle seguenti azioni:

1. **sistema organizzativo:** la verifica ha riguardato gli aspetti formali circa la chiara e definita individuazione di responsabilità specificamente attribuite in ragione delle mansioni assegnate; l'esistenza della contrapposizione di funzioni (operative e di controllo); la corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità previste nell'organigramma della Società;
2. **procedure operative:** l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività in capo all'ente, anche considerando la ricostruzione delle prassi operative;
3. **sistema autorizzativo:** l'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. (procure rilasciate e deleghe gestionali interne);

4. **sistema di controllo di gestione** esteso anche alla capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità (indicatori);
5. **Codice etico;**
6. **Codice sanzionatorio/sistema disciplinare;**
7. **Formazione/informazione.**

4 CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI E DEI PROCESSI AZIENDALI NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DEI REATI A DOLO GENERICO E COLPOSI (*COMPLIANCE PROGRAMS*)

Tra le caratteristiche oggetto di riscontro si segnalano quelle che impongono ai protocolli adottati dall'azienda il necessario allineamento ai seguenti principi STANDARD:

PREVENZIONE REATI A DOLO GENERICO E REATI COLPOSI

I processi aziendali, nonché ogni azione o protocollo aziendale funzionale all'attenuazione-annullamento del rischio reato, **devono** risultare organizzati e predisposti in *compliance* con i seguenti principi (*Check list*)

- A) *“Ogni operazione, transazione, azione, procedura, protocollo deve essere: verificabile, documentata, protetta, coerente e congrua”*
- B) *“Nessuno può gestire in autonomia e indipendenza un intero processo”*
- C) *“Documentazione dei controlli”*
- D) *“Assenza conflitto di interesse”*
- E) *“Erogazione di formazione/informazione generica sulle specifiche e sugli obiettivi di cui al presente Modello; formazione specifica in rapporto alle peculiarità del reato presupposto. Documentazione della formazione e previsione di test di apprendimento”*
- F) *“Competenze in seno ai soggetti preposti (culpa in eligendo)”*

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PREVENZIONE DEI REATI COLPOSI

- G) *“vigilanza qualificata: continuità della vigilanza, specificità della stessa ed emendabilità da parte del soggetto vigilante” (culpa in vigilando)*
- H) *“acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie a norma di legge o regolamento o Statuto”*

I) *“articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e nei protocolli aziendali adottati e da esso richiamati” e “idoneità dei soggetti preposti e mantenimento nel tempo delle qualifiche necessarie al ruolo aziendale affidato”*

L) *“periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”*

M) *“compliance alle specifiche di cui all’art. 30 T. U. 81/2008, alle specifiche di cui al T.U. n. 152/2006, nonché alle disposizione di ogni altra norma tecnica che si deve ritenere applicabile in ragione dell’oggetto sociale”*

N) *“rendiconto del proprio operato – flusso informativo”*

L’ODV verificherà – anche attraverso una check list - se i processi o protocolli aziendali, nonché i soggetti interessati, adottati in ragione del fine da raggiungere (es. rapporti con la PA, trattamento documentazione contabile, gestione operazioni finanziarie, esternalizzazione delle informazioni riguardanti l’azienda, etc.), si attengono ai criteri sopra elencati per garantire il risultato di legalità voluto dal legislatore (prevenire i reati presupposto).

4.1 Sistema organizzato di deleghe e funzioni – la delega civile e la delega penale

I protocolli/procedure che organizzano l’azione sociale devono essere sufficientemente formalizzati e chiari, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti (mansionario o *job descriptions*), con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni. A tal riguardo, dunque, i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione dei soggetti che possono esercitare detti poteri e delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato.

4.2 Controlli

Il modello 231 impone che nell’ambito di ciascuna attività a rischio individuata la Società deve porre specifici presidi.

Vale la regola secondo la quale il grado di controllo che la Società deciderà di attuare per ciascuna attività a rischio dipende, oltre che da una valutazione in termini di costi-benefici, dalla soglia di rischio ritenuta accettabile dal management della Società per quella determinata attività.

I principi di controllo che dovranno essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura richiamano la garanzia dell'integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio, come ad esempio i rapporti con la P.A. e con i PP.UU.; la definizione dei compiti e delle responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio; l'attribuzione di responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito; la corretta definizione, comunicazione ed assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati; la garanzia del principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo; la regolamentazione delle attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi); la garanzia circa la verificabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione.

Deve essere garantita, pertanto, la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale che consenta di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli. E' opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di **sistemi informatici** in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti e documentando i controlli effettuati.

Sarà l'Organismo di Vigilanza a verificare se le funzioni aziendali competenti provvedano tempestivamente alla verifica ed adeguamento dei propri processi ai principi sopra riportati. L'esito di detto processo di verifica ed adeguamento dovrà essere oggetto di specifico *reporting* da parte delle funzioni aziendali per quanto di loro competenza, secondo la modalità e la tempistica stabilite dall'Organismo stesso, in accordo con il presidente.

4.3 **Soggetti destinatari**

Le regole contenute nel Modello di organizzazione e gestione METALFERRO SRL si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi (es. outsourcing) che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione dell'Amministratore Unico.

Con riferimento alle procedure del Modello ed alla Mappa delle aree a rischio, ogni integrazione e/o modifica potrà essere formalmente adottata ed approvata, anche su segnalazione e/o previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

L'amministratore, infatti, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n.231/01 mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal codice civile e dallo Statuto, cui si aggiungono quelle relative all'adozione ed efficacia del Modello nonché al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza curerà la materiale realizzazione degli aggiornamenti o integrazioni del Modello stabilite dall'Amministratore avvalendosi dell'operatività della propria struttura Internal Audit o, se necessario, di società di consulenza esterne specificatamente incaricate, provvedendo a monitorarne la correttezza dei risultati. L'ODV deve rendicontare annualmente al direttivo il proprio operato.

4.4 **Attuazione del modello**

L'adozione del Modello METALFERRO SRL costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello. Per la fase di attuazione del Modello, la dirigenza, supportata dall'Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, sarà responsabile dell'implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative sostitutive delle precedenti, le appendici di aggiornamento necessarie per il recepimento di nuove norme o di nuove interpretazioni giurisprudenziali etc.

La corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel Modello costituiscono un obbligo ed un dovere incombente sull'ODV e su tutto il personale della Società ed, in particolare, su di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio.

4.5 Flussi informativi

Tutti i destinatari del presente modello si intendono investiti dell'onere di attivare apposite segnalazioni all'ODV e/o al superiore gerarchico – secondo modalità che saranno loro comunicate - in caso di riscontro di anomalie o criticità con i principi di cui al modello, con il codice etico, con le procedure o con i protocolli. La parte speciale e l'ODV individueranno comunque l'oggetto e il contenuto di appositi flussi che obbligatoriamente e periodicamente dovranno essere comunque rimessi all'attenzione degli organi vigilanti.

Parimenti, è disposto un elenco di flussi cui attenersi nel documento “protocolli e flussi informativi standard”.

5 DISAMINA DEL D.L.vo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia: degne di menzione sono, in proposito, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Decreto, inserendosi pertanto in un contesto di attuazione degli obblighi comunitari, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità c.d. “amministrativa” a carico degli enti, in realtà meglio delineabile come responsabilità penale-amministrativa, posto che la stessa, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può trovare sanzione solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

L'istituzione di tale forma di responsabilità a carico degli enti (da intendersi non soltanto come società, ma anche associazioni, consorzi, fondazioni, ecc.), nasce dalla considerazione empirica che

frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, piuttosto che conseguire da iniziative private dei singoli, rientrano nell'ambito di una diffusa "politica aziendale" poco sensibile al rispetto della legalità e derivano quindi, in ultima analisi, da decisioni di vertice dell'ente medesimo. La scelta legislativa muove anche dall'osservazione che, sovente, determinati reati vengono agevolati, o producono conseguenze più gravi, quando siano attuati per mezzo di un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie o associative. La responsabilità amministrativa dell'ente giuridico sussiste qualora taluna delle fattispecie di reato elencate nel Decreto sia commessa nell'interesse oppure a vantaggio dell'Ente stesso:

- da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione egli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. soggetti apicali), nonché
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti).

Il reato è commesso **nell'interesse dell'Ente** ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio all'Ente stesso; si parla invece di **vantaggio** per l'Ente qualora l'autore del reato abbia agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all'Ente medesimo, ma quest'ultimo abbia tratto dalla condotta illecita un qualche vantaggio, anche di tipo indiretto e non necessariamente di natura economica: anche in tal caso si configura, infatti, la responsabilità dell'Ente. Viceversa, qualora il vantaggio sia esclusivo dell'agente, non potrà affermarsi la responsabilità amministrativa dell'Ente.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso effettivamente il reato e sussiste anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato (procedimento contro ignoti) o non sia imputabile, ovvero il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dal Decreto come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo. Si configura, inoltre, anche per reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, qualora per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio a carico dell'Ente che incorra nella responsabilità amministrativa: a seconda della gravità del fatto e della fattispecie di reato configurabile, sono previste sanzioni pecuniarie da modeste a molto rilevanti (fino a 1,5 milioni di

euro, nei casi più gravi), sanzioni interdittive quali l'interdizione all'esercizio dell'attività (in pratica, la chiusura dell'azienda), la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono, salvi i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia **concorso** nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel codice penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p.1 e 113 c.p.2. Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del decreto 231¹.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegua l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, d. lgs. n. 81/2008).

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri *partner* commerciali.

In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"). L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro,

¹ Sul punto, dottrina e giurisprudenza ammettono che l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica sicché ciascun concorrente risponde, come di azione propria, non solo degli atti da lui personalmente compiuti, ma altresì di quelli compiuti dai correi, nell'ambito dell'impresa concordata. La Corte di Cassazione invero afferma che ammettere la pluralità dei fatti di reato anche laddove l'evento finale sia unico. Tale pluralità viene individuata dalla Corte proprio in relazione all'elemento psicologico e alla condotta di coloro che forniscono un contributo causale alla realizzazione dell'evento. La Corte prosegue altresì con l'analisi degli artt. 42 co. 2 c.p. e 113 c.p. il cui esame congiunto consente di superare le teorie che escludono la configurabilità dell'istituto del concorso colposo nel reato doloso. Queste ultime si baserebbero esclusivamente sulla circostanza che l'istituto della cooperazione sia previsto solo in forma colposa e non dolosa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ricostruisce tale elemento psicologico non già diversamente rispetto alla colpa, bensì in modo ad essa omogeneo. Il dolo sarebbe per ciò dotato di un *quidpluris* rispetto all'elemento colposo sostanziandosi tale differenza nell'aver altresì voluto l'evento (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 20 settembre 2011, n.34385).

non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale *partner* alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

Da questo punto di vista, ad esempio, assume particolare importanza la **declinazione meticolosa della qualifica fornitori** da parte dell'azienda.

Un caso ulteriore potrebbe essere quello del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato.

Questa casistica suggerisce l'opportunità di promuovere all'interno dell'impresa un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del decreto 231 (**formazione generica e specifica**). Ciò soprattutto per favorire un'attenta selezione e successiva gestione dei propri *partner* e interlocutori, sia pubblici che privati.

5.1 **I Reati Presupposto**

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa a carico dell'Ente sono detti "reati presupposto", in quanto la loro commissione da parte dei soggetti apicali e/o dei sottoposti alla loro vigilanza costituisce il presupposto giuridico necessario per l'affermazione della responsabilità in capo all'Ente. Inizialmente il Decreto prevedeva i soli reati contemplati negli artt. 24 e 25 del medesimo, vale a dire quelli contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio. In seguito, per effetto di ulteriori e numerosi interventi legislativi, il "catalogo dei reati" rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa si è notevolmente ampliato. Di seguito, si fornisce l'elenco completo dei reati attualmente richiamati dal Decreto, dai quali può conseguire la responsabilità dell'Ente.

I reati da cui discende responsabilità diretta dell'Ente attinenti i rapporti con la **Pubblica Amministrazione**, così come modificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" (**artt. 24 e 25** del Decreto) sono i seguenti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; (art. 316-*ter* c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.).
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.).

La Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*”, nonché la più recente Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, hanno introdotto, nell'ambito del Decreto, l'**art. 25-*bis*** che mira a punire i **reati di “falso nummario”**, e precisamente:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

L'art. 3 del D.Lgs.vo 11 aprile 2002 n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'**art. 25-ter** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. **reati "societari"**, così come configurati, oltre che dallo stesso D. Lgs.von. 61/2002, anche dalla successiva Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio). La Legge 6 novembre 2012 n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"), provvedendo ad adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge del 28 giugno 2012 n. 110, ha aggiunto al catalogo dei "reati societari" (art. 25-ter del Decreto) il reato di:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Il citato art. 25-ter ha subito un'ulteriore modifica ad opera della **Legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015**. Per effetto di tali disposizioni normative, i reati societari applicabili in ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità nel reato di false comunicazioni sociali (2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (disciplina trasferita dall'art. 2623 c.c. - ora abrogato - al nuovo art.173-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), articolo poi abrogato dall'art. 37 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle "*revisioni legali dei conti annuali dei conti consolidati*");
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto l' **art. 25-*quater*** del Decreto, che inserisce nel novero dei reati presupposto i “**delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**” previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York l'8 dicembre 1999, e precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüiesc.*p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione(art. 304 e 305 c.p.);
- banda armata (art. 306 c.p.);
- formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata(art. 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, diretta a combattere il terrorismo (cfr. Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);

□ reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha aggiunto al catalogo dei reati l'**art. 25-quinquies** riguardante i **delitti contro la personalità individuale**, ovvero:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 609-*quater*, articolo aggiunto dalla Legge 6 febbraio 2006, n.38, recante “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”);

□ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);

- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 602-*ter* c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

La “Legge Comunitaria 2004” (L. 18 aprile 2005 n. 62) ha introdotto nel Decreto l'**art.25-sexies** che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. **reati “finanziari”**, previsti dal D.Lgs.vo 24 febbraio 1998 n. 58 (“T.U.F.”), vale a dire:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

La Legge 9 gennaio 2006 n. 7, nel rispetto e tutela dei fondamentali diritti della salute e dell'integrità fisica e psichica di donne e bambini, ha introdotto nel Decreto l' **art. 25-quater-1** secondo cui è stata estesa la responsabilità degli Enti anche al delitto di:

- pratiche di **mutolazione degli organi genitali femminili** (art. 583-*bis* c.p.).

La Legge 16 marzo 2006 n. 146, provvedendo a ratificare e dare esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati

rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha introdotto quali fonte di responsabilità dell'Ente i c.d. **“reati transnazionali”**, ovvero:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Le fattispecie si considerano “transnazionali” allorché siano punite con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, recante “Misure in tema di **tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**”, ha previsto l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto dell'**art. 25-septies**, che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati – allorché commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro – di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3° c.p.);

A seguito dell'approvazione del D.Lgs.vo n. 231/2007 che ha recepito la direttiva comunitaria sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

criminoze e di finanziamento del terrorismo, è stato inserito nel Decreto l'art. **25-octies** relativo ai reati in materia di **ricettazione e riciclaggio**, vale a dire i reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

Di recente la Legge 186/2014 ha ampliato il disposto dell'art. 25-*octies*, aggiungendo il delitto di autoriciclaggio, introdotto nel nostro ordinamento con la medesima legge:

all'art. 648 *ter*-1 c.p. (autoriciclaggio), in tema di “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” (la cosiddetta *voluntary disclosure*).

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008 n. 48 di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001 e norme di adeguamento interno*”, i c.d. “**reati informatici**” sono stati inseriti nel **nuovo testo dell'art. 24-*bis*** del Decreto, che prevede, in particolare, i reati di:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

La Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha ancora ampliato il catalogo dei reati presupposto, inserendo l'**art. 24-ter** del Decreto inerente i **delitti di criminalità organizzata**, e precisamente:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art.12 D.Lgs.vo n. 286/1998 (art. 416, comma sesto, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a,n.5 c.p.p.).

Con la Legge 23 luglio 2009 n. 99 è stato, poi, introdotto nel novero dei reati oggetto del Decreto l'**art. 25-bis-1** relativo ai **delitti contro l'industria ed il commercio**, che comprendono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

La medesima Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha altresì provveduto ad inserire nel dettato del Decreto l'art. **25-novies** relativo ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, e precisamente:

messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art.171, comma 1, lett. *a-bis* L. 633/1941);

reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);

abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;

predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, L. 633/1941);

riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione ore impiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-*bis*, comma 2, L. 633/1941);

abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, multimediali o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (art. 171-*ter* L. 633/1941);

mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. 633/1941);

fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica o digitale (art. 171-*octies* L. 633/1941).

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, ha introdotto nel catalogo dei reati contemplati dal Decreto l'art. **25-decies** che prevede il seguente delitto:

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Sempre l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, in seguito sostituito dall'art. 2, comma1, del D.Lgs.vo 7 luglio 2011 n. 121, ha provveduto ad introdurre l'art. **25-undecies** del Decreto, che inserisce quali ulteriori reati presupposto i c.d. **“reati ambientali”**; l'art. 25-undecies del Decreto è stato di recente modificato, con Legge 22 maggio 2015, n. 68, entrata in vigore il 29 maggio 2015, recante **“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”**, che ha introdotto nuovi reati ambientali nel codice penale e ha, altresì, incluso alcune delle nuove fattispecie tra i reati presupposto di cui all'art. 25-undecies del Decreto. I reati ambientali oggi previsti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, sono:

uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, commi 2, 3 e 5, D.Lgs.vo n. 152/2006);

scarichi illeciti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.Lgs.vo n. 152/2006);

scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13, D.Lgs.vo n. 152/2006);

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma1, D.Lgs.vo n. 152/2006);

realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D.Lgs.vo n.152/2006);

miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, D.Lgs.vo n. 152/2006);

deposito irregolare presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs.vo n. 152/2006);

inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee e con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1, D.Lgs.vo n.152/2006);

- inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 2, D.Lgs.vo n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs.vo n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs.vo n. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, D.Lgs.vo n.152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, D.Lgs.vo n. 152/2006);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, comma 6, D.Lgs.vo n. 152/2006);
- uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260- *bis*, commi 7 e 8, D.Lgs.vo n. 152/2006);
- alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260-*bis*, comma 8, D.Lgs.vo n.152/2006);
- superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria (art. 279, comma 5, D.Lgs.vo n. 152/2006);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari (art. 1, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992 n. 150);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari (art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992 n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche d’importazione, dichiarazioni, comunicazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato (art. 3- *bis*, comma 1, L. 7 febbraio 1992 n. 150);

□ detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vividi mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6, comma 4, L. 7febbraio 1992 n. 150);

□ versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs.vo 6 novembre 2007 n. 202);

□ versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs.vo 6 novembre 2007 n. 202);

□ inquinamento ambientale di acque o dell'aria, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna (art. 452-bis codice penale);

□ disastro ambientale, ossia l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo (art.452-*quater* codice penale);

□ circostanze aggravanti dei reati di cui agli articoli 452- *bis* e 452-*quater* codice penale quando l'associazione di cui all'articolo 416 codice penale è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 452- *bis* e 452-*quater*, ovvero quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* codice penale è finalizzata a commettere taluno di tali delitti, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, o di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;

□ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, mediante cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, procurare ad altri, detenzione, trasferimento, abbandono (art. 452-*sexies* codice penale).

L'art. 2 del D.Lgs.vo 16 luglio 2012 n. 109 ha introdotto nel novero dei reati contemplati dal Decreto l'art. **25-*duodecies*** che disciplina il reato di:

□ **impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

Secondo tale disposizione è sanzionabile l'Ente nel caso in cui, secondo quanto previsto dal Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs.vo 22 luglio 1998 n. 286), un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e tali lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, ovvero minori in età non lavorativa, ovvero

sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

L'esimente della responsabilità amministrativo-penale

Gli articoli 6 e 7 del Decreto introducono una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento (in seguito **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**);
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Inoltre l'Ente non risponde se le persone indicate nel Decreto hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Come si deduce dal tenore della disposizione, la semplice adozione del Modello da parte dell'organo gestorio – benché rappresenti il contenuto minimo della diligenza richiesta all'Ente per risultare esente dalla responsabilità amministrativa – non è da sola sufficiente, richiedendosi altresì che il Modello adottato sia efficace ed effettivo.

Sotto il profilo dell'*efficacia* del Modello, l'art. 6, comma 2, del Decreto, statuisce che lo stesso debba soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le aree o attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti nel Decreto (c.d. “mappatura” delle attività a rischio);
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

- quanto all'*effettività* del Modello, la stessa può identificarsi nella sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 del Decreto, richiede:
- una verifica periodica del Modello e la sua eventuale modifica, allorché siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero nel catalogo dei reati presupposto (aggiornamento del Modello);
- la configurazione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Reati tributari

Si tratta di ipotesi di reato non espressamente richiamate dal D.L.vo n. 231/01, ma che fanno a questo rinvio, direttamente o indirettamente, come peraltro suggerito dalla circolare della circolare GdF 83607/2012.

D.Lvo n. 74/2000 (artt. 1-11 e ss.)

Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

Art. 4 (Dichiarazione infedele)

Art. 5 (Omessa dichiarazione)

Art. 6 (Tentativo) 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

Art. 7 (Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio)

Art. 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Art. 9 (Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Art. 10 bis (Omesso versamento di ritenute certificate)

Art. 10ter (Omesso versamento di IVA) - Art. 10 quater (Indebita compensazione)

Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

5.2 Il concetto di “interesse”

Il richiamo all’interesse dell’ente (quanto meno concorrente e da valutarsi ex ante rispetto al momento di realizzazione dell’illecito rilevante) colora in senso soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica: pertanto, sarà sufficiente accertare che il fatto sia stato commesso per favorire l’ente affinché questo ne risponda, indipendentemente dalla circostanza che quell’obiettivo sia stato conseguito, come chiarito anche in sede giurisprudenziale (ex multis cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 20.09.2004).

Anche solo l’intenzione dell’autore del reato di procurare un vantaggio alla persona giuridica è dunque presupposto autonomo e sufficiente a coinvolgere la responsabilità della persona giuridica. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla condotta di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322 c.p. commessa dal direttore generale di una società operante con la pubblica amministrazione al fine di garantire alla propria azienda rilevanti commesse pubbliche: in tale ipotesi, anche se il fine del corruttore non viene realizzato, la sussistenza dell’interesse dell’ente risulta assolutamente indiscutibile, quasi *in re ipsa*.

E’ stato chiarito che l’interesse, a differenza del vantaggio, si configura come “finalizzazione oggettiva del reato ad una utilità economica per l’ente”, da valutare ex ante (cfr. Tribunale di Milano, Sez. I, Penale, sentenza in data 18 dicembre 2008). Da ciò consegue che l’interesse sarà sussistente anche nelle ipotesi in cui il vantaggio non si sia effettivamente realizzato.

Nelle ipotesi in cui dall’attività di polizia giudiziaria emerga che il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all’ente perché non è stato realizzato nell’interesse di questo, si potrà ravvisare la “rottura” dello schema di **immedesimazione organica**, con la conseguenza che, emergendo per tal via la manifesta estraneità della persona morale, alla stessa nulla potrà essere contestato².

Laddove, invece, emerga che l’autore abbia commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi, e l’ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria irrogabile (art. 12, comma 1, lett. a) e l’inapplicabilità di alcune sanzioni interdittive.

In altri termini, l’interesse dell’autore del reato può oggettivamente coincidere con quello dell’ente, ma la responsabilità di quest’ultimo sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l’autore del reato obiettivamente realizza (*rectius*: la sua condotta illecita

² La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15641/2009, ha sottolineato come tale riscontro, prima da parte della polizia giudiziaria e poi da parte del Pubblico Ministero e del Giudice, deve essere particolarmente accurato e finalizzato a verificare se l’ente sia stato utilizzato come “schermo” per finalità esclusivamente personali degli autori del reato, evitando in tal modo di coinvolgerlo “nelle azioni illecite degli amministratori in qualità di responsabile mentre in realtà può risultarne soltanto una vittima”.

appare ex ante in grado di realizzare) anche quello dell'ente. Conseguentemente, il reato presupposto può essere funzionale al soddisfacimento dell'interesse concorrente di una pluralità di soggetti: può, cioè, essere un interesse "misto" (cfr. Cass., Sez. II, Penale, sentenza n. 3615/2006).

5.3 **Il concetto di vantaggio**

Il requisito del vantaggio, la cui sussistenza dovrà essere accertata attraverso una valutazione obiettiva condotta a posteriori, è ancorato al risultato, rilevante prevalentemente sotto il profilo patrimoniale, che l'ente ha tratto, direttamente o indirettamente, dalla commissione dell'illecito, a prescindere anche dal fatto che chi l'ha commesso non abbia agito nel suo interesse.

In merito a quanto precede, in sede giurisprudenziale è stata statuita la rilevanza del vantaggio anche:

- non patrimoniale (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza in data 20.09.2004, e Tribunale di Trani, sentenza in data 26.10.2009);

- indiretto (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 12.03.2008 e Cass., Sez. II, Penale, sentenza 15641/2009). In particolare:

- il giudice meneghino ha riconosciuto la rilevanza anche di un vantaggio indiretto, sempre economicamente apprezzabile e derivante dalla commissione del reato-presupposto, costituito dalla possibilità per l'ente di essere più competitivo sul mercato rispetto ai concorrenti che gli hanno consentito, successivamente, l'aggiudicazione di una gara per effetto dei vantaggi illeciti (diretti);
- il massimo Organo di legittimità ha affermato la rilevanza del vantaggio "indiretto" rappresentato dall'assunzione da parte dell'ente, per effetto della commissione del reato presupposto, di una posizione di quasi monopolio raggiunta nell'area geografica di riferimento.

In merito, sarà necessario individuare chi ha beneficiato del vantaggio derivante dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica e l'eventuale beneficio che da tale comportamento possa essere derivato all'ente. L'apprezzamento di tale ultimo aspetto risulta di estrema importanza dovendosi considerare che proprio da questa valutazione potrà derivare la stessa punibilità dell'ente ed il conseguente suo assoggettamento a sanzione.

Sul piano investigativo, precisamente nella formazione della prova della responsabilità dell'ente, tenendo conto di quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto in

rassegna e secondo quanto statuito dal Tribunale di Trani (sentenza in data 26 ottobre 2009), il vantaggio potrà essere valorizzato quale elemento apprezzabile ex post ma dimostrativo del suo interesse ex ante, tenendo conto che lo stesso è destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma dell'art. 5.

E' da rilevare come sul piano giurisprudenziale sia stato chiarito che il vantaggio non deve avere il carattere della permanenza essendo sufficiente quello della istantaneità, con la conseguenza che non assumerà rilevanza, ai fini di una possibile esclusione della responsabilità dell'ente, il fatto che il profitto derivante dal reato presupposto sia transitato solo momentaneamente nel suo patrimonio per poi fuoriuscirne, posto che comunque si è realizzato, per un lasso più o meno lungo di tempo, un incremento di ricchezza. In merito a quanto precede, la Cass., II Sez. penale, nella sentenza n. 3615/2006, ha ribadito che “ciò che avviene dopo resta perciò condotta “*post factum...*” inidonea ad “elidere il dato storico del profitto già conseguito dall'ente”.

Conclusivamente, tenendo conto delle indicazioni sopra riportate, emerge che l'attività investigativa dovrà essere finalizzata, in merito a tale aspetto, a verificare se il provento della condotta criminosa:

- sia rimasto nella disponibilità dell'ente (anche temporanea);
- ovvero sia stato reimpiegato per finalità “latamente societarie”

5.4 **Vantaggi fortuiti**

Nel caso in cui dall'attività investigativa dovessero rilevarsi elementi tali da evidenziare che la condotta del reo posta in essere nell'interesse esclusivo suo o di terzi abbia prodotto effetti positivi (cc.dd. vantaggi “fortuiti”) nella sfera giuridica dell'ente, si reputa opportuno, pur ritenendo plausibile concludere per l'inesistenza di forme di responsabilità amministrativa in capo all'ente, che l'eventuale sussistenza della sua responsabilità dovrà essere rimessa all'apprezzamento della competente A.G., evidenziando come sul punto sia possibile, in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevare una duplice interpretazione, in accordo con quanto sostenuto in dottrina. Nello specifico, da una parte vi è chi, richiamando anche la relazione illustrativa, ritiene nell'ipotesi in commento l'insussistenza della responsabilità dell'ente (in senso conforme cfr. Cass., Sez. VI, Penale, sentenza n. 32627/2006), risultando quest'ultimo completamente estraneo alla vicenda. Altra interpretazione, muovendo dalla lettera dell'art. 5, comma 2, e sulla base di una lettura sistematica del decreto, conclude per la responsabilità dell'ente

replicando, alle osservazioni secondo cui nel caso dei vantaggi fortuiti all'ente verrebbero imputati fatti che sfuggono alla propria sfera di controllo, che il legislatore ha inteso sollecitare le imprese all'adozione di modelli organizzativi tali da ampliare le proprie potenzialità di controllo all'interno dell'organizzazione aziendale, e idonei ad evitare, attraverso più sofisticate procedure interne, la consumazione di reati da parte dei propri apicali/sottoposti.

5.5 L' "interesse" ed il "vantaggio" nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro

Tenendo conto di quanto sottolineato con riguardo ai concetti di "interesse" e di "vantaggio", emerge immediatamente come le citate considerazioni, in ragione della diversità in punto di elemento soggettivo che caratterizza i reati colposi, non possono essere estese *sic et simpliciter* alle ipotesi di responsabilità dell'ente dipendente da uno dei reati-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.

In proposito, va osservato che il concetto di "interesse" dell'ente, che deve caratterizzare finalisticamente la condotta dell'autore del reato, potrebbe apparire non compatibile con l'agire colposo, stante l'assenza di coscienza e volontà che lo contraddistinguono, mentre sarebbe configurabile, e rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, il solo "vantaggio" dell'ente, valutabile *ex post*, in funzione della connessione che intercorre tra il reato e la vita dell'impresa e non attraverso l'accertamento dello scopo che ha ispirato l'autore del reato presupposto.

Sul punto, in sede giurisprudenziale, premettendo che i reati presupposto di cui all'art. 25-septies sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è stato sottolineato che se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento. Conseguentemente, è stato affermato che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata, così come, analogamente, nell'ipotesi in cui, realizzata la condotta, l'ente abbia tratto comunque vantaggio dalla stessa, **ad esempio nella forma di un risparmio di costi**, salva la previsione del secondo comma dell'art. 5.

Dall'orientamento giurisprudenziale sopra riportato discende che la polizia giudiziaria, di volta in volta, dovrà accertare:

- se la condotta che ha determinato l'evento (morte o lesioni personali) sia stata o meno determinata da scelte rientranti “oggettivamente” nella sfera di interesse dell'ente, evitando in tal modo un approfondimento sull'elemento finalistico della condotta, non richiesto per la stessa natura dei reati in esame;
- oppure, se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri, dovendosi in tal modo leggere la disposizione dell'art. 5, nella parte in cui richiede che i reati siano "commessi" nell'interesse o a vantaggio dell'ente (cfr. Tribunale di Trani, sentenza in data 29 ottobre 2009).

6 PROCESSI AZIENDALI e protocolli operativi

Definizione di **PROCESSO AZIENDALE** - Per processo aziendale si intende un insieme di azioni (mansioni) poste in essere da uno o più soggetti, nell'interesse dell'azienda, per raggiungere un determinato obiettivo o scopo conforme all'oggetto sociale della società METALFERRO SRL: es. processo vendite, processo acquisti, gestione risorse finanziarie etc.

All'interno dei processi si trovano solitamente uno o più **protocolli operativi o anche procedure operative** che consistono nel percorso tecnico operativo posto in essere da ciascun soggetto per dare impulso ai vari *steps* di cui si compone un processo aziendale.

I soggetti coinvolti in detto esame sono sia quelli alle dipendenza della società, sia quelli che a vario titolo concorrono al perseguimento degli scopi sociali.

Nella parte speciale del MOG 231 saranno descritti, anche in via non esaustiva, i diversi processi interessati dal presente modello.

Una volta effettuata la ripartizione per processi aziendali si procede ad un esame di essi in relazione al reato o ai reati presupposto predicati dal D.L.vo n. 231/2001.

In tal modo si punta a predeterminare un organigramma (risk assessment) che consenta di capire quali soggetti possono essere coinvolti, concretamente o potenzialmente, nella materiale o potenziale realizzazione della fattispecie criminale che si intende prevenire (v.si parte speciale MOG 231 METALFERRO SRL).

Successivamente, anche attraverso il coinvolgimento dei diretti interessati, si provvederà a definire, in condivisione con la dirigenza e con le altre procedure o sistemi di gestione già in essere, un continuo e rinnovato quadro di analisi, prescrizioni specifiche, controlli, flussi informativi, formazione e valutazione, sanzioni e procedure per adottarle etc., tutti funzionali alla potenziale neutralizzazione giuridica dei rischi-reato presupposto.

7 TECNICA REDAZIONALE DEL MODELLO 231- SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE

La costruzione di un sistema di gestione *compliance* al MOG 231 predicato dal legislatore nel D.L.vo n. 231/2001 - nel senso che esso deve risultare astrattamente idoneo e concretamente attuato al fine di prevenire i reati presupposto - impone di:

- schematizzare e monitorare costantemente la mappatura del rischio ai fini del Modello 231, tenendo conto, da un lato, degli specifici reati individuati dal Decreto e, dall'altro, delle partizioni e delle competenze specifiche di ciascun soggetto aziendale, inteso come risorsa interna o esterna, sia esso apicale, sia esso dipendente;
- organizzare e raggruppare, per quanto possibile in ragione del sistema azienda, i diversi reati considerati dal D.L.vo n. 231/2001 in “*FAMIGLIE di reato*”, secondo l'organizzazione tipo proposta dallo stesso Decreto, e secondo l'unitarietà degli obiettivi/interessi che le norme penali contemplate dal Decreto mirano a tutelare;
- studiare l'azienda per aree/competenze/comparti/mansioni (organigramma aziendale); quindi analizzare il *risk assessment* tenendo conto delle norme del quadro normativo di riferimento, della interpretazione di esse, dell'evoluzione giurisprudenziale e della documentazione di prassi; e tenendo altresì conto di determinati criteri di cui in appresso si darà contezza.
- parallelamente al risk assessment si procede alla redazione dell'*action plan* di riferimento e alla definizione dei ruoli dell'ODV per la valutazione delle *compliance pertinenti a ciascun reato o famiglia*: v., a tal proposito, PARTE SPECIALE MOG 231 METALFERRO SRL.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo, peraltro definito nelle stesse Linee Guida Confindustria, sono:

- codice di comportamento;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- comunicazioni al personale, sua formazione/informazione e competenza.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- assenza conflitto di interessi;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV, deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ed a curarne l'aggiornamento, dotato dei seguenti requisiti:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obbligo di informativa nei confronti dell'OdV da parte delle funzioni aziendali a rischio di reato.

7.1 CRITERI GUIDA IMPIEGATI AL FINE DELLA COSTRUZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

1. Lo scopo e la *ratio legis* del D.L.von. 231/2001 può individuarsi, sinteticamente, nella necessità di approntare uno strumento endosocietario che consenta, attraverso tutte le sue peculiarità di seguito individuate, la diffusione di una **cultura di impresa** in capo a tutti coloro che, a vario titolo, mantengono un rapporto con questa (dipendenti, collaboratori, professionisti, etc.)³.

2. Tale cultura, improntata principalmente alla prevenzione dei reati previsti dal decreto nell'interesse dell'impresa, nonché di quelli comunque collegati, deve anche tradursi in un contributo (seppur indiretto) all'evoluzione generale della legalità (derivante dalla prevenzione delle condotte riprovevoli), nonché alla determinazione di un nuovo approccio nell'adempimento dei propri doveri lavorativi per una più consapevole tutela dell'impresa intesa non solo come strumento per la creazione della ricchezza e del miglioramento del progresso, ma anche come vero e proprio "bene comune" che salvaguardi sia gli interessi eterogenei di chi vi lavora sia quelli di chi, invece, non ha (ma solo apparentemente) alcun rapporto con essa: in quest'ultimo caso, l'impresa va organizzata e strutturata per la salvaguardia di interessi o beni giuridici superindividuali quali la

³ Ciò implica **a)** impegno a promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari; **b)** introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati nel d.lgs.n.231/01; **c)** introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal d.lgs.n. 231/01 nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili; **d)** introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto degli esplicitati principi di controllo; **e)** istituire un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento

salubrità dell'ambiente e la salute umana, il diritto alla vita, ma anche altri interessi di rango inferiore quali la regolarità dei traffici economici, la tutela della proprietà intellettuale, la privacy, la fede pubblica etc.

3. Da questo punto di vista, appare opportuno, per i fini annunciati, non limitare l'analisi e la stesura (quindi l'attuazione) del Modello esclusivamente nel senso di prevenire l'accadimento dei soli reati esattamente individuati dal decreto, ma di estendere la valutazione complessiva anche in riferimento a reati **“della specie di quello verificatosi”**; così, ad esempio, gli eventuali comportamenti che il modello impone di adottare o di rendicontare per prevenire che un determinato fatto o atto in capo ad un determinato soggetto possa tradursi in un danno per l'impresa, nell'ottica di un determinato reato che si intende evitare, sono tendenzialmente valutati nel senso di ricomprendere, per quanto possibile, tutti i fatti astrattamente idonei alla verifica del fatto-tipo. Ed è evidente, in tal senso, **che un apporto fondamentale dovrà derivare proprio dal soggetto destinatario dei protocolli aziendali di cui al MOG 231**: questi non solo dovrà contribuire alla determinazione del risk assessment ma, ulteriormente, dovrà fungere da stimolo o impulso per la concreta verifica della tenuta del modello e della sua compatibilità con i molteplici compiti aziendali (tra cui il perseguimento dell'oggetto sociale): di qui la previsione, come si appurerà dalla lettura del presente documento, di oneri specifici quali i **flussi informativi** nonché la necessaria partecipazione periodica ai **corsi di formazione con annessi test di valutazione**.

4. Un ruolo imprescindibile assume dunque lo studio delle singole norme incriminatrici contemplate dal Decreto (**reati presupposto**). Ciò costituisce un sicuro punto di partenza per comprendere se quei determinati e specifici reati possono o non possono verificarsi nel contesto aziendale, in generale e in concreto. Ma, ulteriormente, costituiscono, come anticipato, anche lo stimolo a meglio organizzare l'impresa nell'ottica di interessi corporativi e superindividuali. A tal fine ci si è avvalsi della disamina di ciascuna fattispecie criminale richiamata dal D.L.vo n. 231/01, di cui alle linee guida di Confindustria – ultima versione 2014 - da intendersi parte integrante del presente modello; il decreto 231 prevede infatti che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia (cfr. art. 6 D.L.vo 231/01);

5. La ratio del Modello 231 dipende dalla seguente considerazione: la verifica di un determinato fatto-reato all'interno dell'azienda implica che l'impresa, parallelamente al processo penale riguardante l'autore materiale del reato (*societas delinquere non potest*), può essere coinvolta sotto il profilo amministrativo, nel senso che può essere destinataria di pesanti sanzioni amministrative (di natura cautelare, interdittive e/o pecuniarie) correlate all'illecito penale; affinché ciò non accada, l'impresa nel suo complesso dovrà dimostrare di aver adottato un **Modello organizzativo** che deve risultare **idoneo ed efficacemente attuato** secondo determinate **linee guida** indicate nel decreto medesimo. Fermo restando che, pur adottando un Modello idoneo ed efficace, il fatto reato **commesso nell'(apparente) interesse o a vantaggio della società** potrà sempre verificarsi, ma, evidentemente, ciò **non implicherà** la responsabilità amministrativa dell'impresa e la potenziale applicazione in danno di esse di una o più delle sanzioni di cui all'art. 9 del D.L.vo n. 231/2001, se questa dimostra:

----- **qualora il fatto-reato sia stato commesso da persone apicali** (cfr. art. 5, comma 1 lett. a) D.L.vo *cit.*), cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, che (cfr. art. 6, D.L.vo *cit.*)che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

----- qualora, invece, il fatto-reato sia stato commesso da **persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 5 del D.L.vo *cit.***, che

la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (tenendo presente che per espressa previsione normativa “è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”).

Per quanto riguarda invece **il carattere dell’attuazione concreta del modello**, occorre certamente che lo stesso sia “*sentito*” dall’azienda e da tutti coloro che vi lavorano a qualunque titolo. Ne consegue che il Modello deve prevedere e, conseguentemente, documentare, soprattutto per la eventuale fase processual-penalistica, la sussistenza di oneri/obblighi di controlli, di rendicontazione (reportazione e flussi informativi), di tracciatura, di periodica formazione e informazione

A) dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché

B) da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; nonché

C) dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera A), che saranno direttamente aggiornati dai rispettivi delegati/preposti.

6. Sempre sul fronte della **concreta attuazione del modello**, si ritiene che all’esito di ogni corso di aggiornamento e formazione i destinatari dovranno permettere l’effettuazione di una valutazione oggettiva della formazione, rispondendo ad es. a questionari multi risposta. Quindi dovrà preindividuarsi un **criterio di giudizio** funzionale all’individuazione della sufficienza e alla intelligibilità del corso medesimo (ad es. il destinatario del corso ha risposto correttamente a tot domande su un totale). Resta inteso che in concreto ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione **sufficiente ed adeguata** con particolare riferimento al proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni e in considerazione dello specifico processo aziendale cui egli è inserito.

7. Tra gli altri elementi costitutivi di un valido Modello 231, vi è l’Organismo Di Vigilanza. La società deve istituire un ODV, ovvero una entità terza, possibilmente plurima, autonoma e indipendente, che includa personalità esperte in materie giuridiche – economiche – tecniche (sicurezza, ambiente etc.), esperte in materia di criteri di valutazione del rischio ovvero di costruzione di modelli organizzativi, che quindi abbiano credenziali specifiche (ad es. deve risultare la partecipazione a corsi di formazione sul modello 231 o similari in ragione dello specifico ruolo che intendono coprire).

L'ODV adotta un proprio regolamento che contempla i propri poteri, la propria competenza (tra cui sicuramente l'attività di *audit* e di verifica materiale circa l'applicazione concreta del Modello sotto ogni aspetto, l'attività di accesso a tutta la documentazione aziendale e di valutazione soggettiva dei soggetti incaricati, secondo un prototipo di questionario per la valutazione soggettiva, che l'ODV predisporrà e consegnerà agli atti aziendali per la debita conservazione degli stessi); deve disporre di una propria **autonomia finanziaria** assicurabile attraverso la deliberazione di un budget annuale da cui poter attingere direttamente, senza intermediazione con gli organi esecutivi, in caso di urgenza o inerzia da parte di questi, nonché l'indipendenza da altri organi societari.

L'ODV, beninteso, non ha poteri certificativi del modello (attività riservata al giudice penale chiamato a formulare un giudizio definitivo in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito contestato), né dispone di poteri esecutivi. Tuttavia costituisce parte integrante e inderogabile del modello 231, voluto dal legislatore per Vigilare sull'applicazione ed attuazione dello stesso e contribuire alla segnalazione di criticità o anomalie.

Le adunanze dell'ODV dovranno constare da verbale il quale rendiconti l'attività svolta, argomenti in maniera logico-giuridica le eventuali determinazioni e potrà essere conservato agli atti della società con data certa. Come specificato nella parte generale delle LINEE GUIDA Confindustria i membri dell'ODV, che possono essere sia interni che esterni, devono avere alcuni requisiti: **A)** nelle imprese di medio grandi dimensioni, l'ODV deve essere collegiale; **B)** i membri sono autonomi e indipendenti, quindi non vanno reperiti tra coloro che sono posti ai vertici o alla dirigenza dell'impresa e che non abbiano la possibilità di decidere autonomamente sull'operatività aziendale perché ciò minerebbe l'obiettività del giudizio sull'operatività del Modello; **C)** i membri devono rispondere al requisito della professionalità: tecniche specialistiche in punto di valutazione, organizzazione e analisi dei sistemi organizzativi, specialmente giuridico-penalistico; **D)** i membri devono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali, assenza di sentenze di condanna definitive; **E)** l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.), nonché deliberare il compenso per l'attività svolta.

Un ulteriore sviluppo per la concreta attuazione del presente modello implica le seguenti prescrizioni oggetto di vigilanza da parte dell'ODV:

- coinvolgimento di soggetti o strutture endoaziendali con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema

organizzativo e funzionale dell'impresa, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va quindi riservata, alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio, etc.). Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza;

- onere a carico dei soggetti particolarmente individuati di **flussi informativi** nei confronti dei delegati/incaricati e da questi all'ODV e/o all'amministrazione in caso di riscontro (anche solo potenziale) di anomalie di sistema (rendicontazioni), ciò che, in definitiva, contribuisce anche a meglio responsabilizzare tutti gli "attori" del Modello; la rendicontazione deve essere comunque obbligatoria nel senso che il modello deve prevedere che, inizialmente almeno una volta ogni bimestre (o diverso periodo predefinito), il soggetto incaricato deve inoltrare un *report* all'ODV o all'amministratore unico o al *Key officer* sullo stato dell'arte relativamente al proprio ambito operativo, sostituibile con eventuale report sorveglianze del sistema informatico adottato dall'azienda
- onere di **pubblicizzare e rendere conoscibili** – anche al fine del miglioramento - i risultati e gli elementi costitutivi del Modello, sicché, dopo l'adozione di quest'ultimo, non si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni che, in ipotesi, evidenzerebbero una carenza organizzativa;
- predisposizione di un **codice etico aziendale** scritto (v. Codice etico suscettibile di aggiornamento) che appalesi l'animo aziendale in avversione alla condotta illecita o criminale e di cui dovrà farsi menzione nei corsi di formazione; il codice deve essere divulgato perché sia quantomeno conoscibile e deve prevedere una sorta di clausola aperta che consenta la possibilità ai destinatari di proporre integrazioni; ad esso potranno affiancarsi ulteriori codici specifici, come l'anti *bribery act*, o disposizioni etiche annesse all'eventuale applicazione del **Codice appalti**, ovvero le disposizioni di cui al **piano triennale anticorruzione** e al relativo **Responsabile** (anche per la trasparenza, v.si D.L.vo n. 33/2013) con il quale l'ODV, almeno annualmente, dovrà interfacciarsi.

Al tale ultimo riguardo si osserva che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 13 novembre 2012, n. 265, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità **nella pubblica amministrazione**. La citata legge individua, in ambito nazionale, l'autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella **pubblica amministrazione**. L'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al dipartimento della funzione pubblica. **L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione**. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il piano predisposto dalla legge risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti (parallelo con il MOG 231);

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione (parallelo con il MOG 231);

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano (parallelo con il MOG 231);

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (non applicabile ai soggetti privati perché non destinatari della legge 241/1990);

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (fattispecie da mutuare come oggetto di rischio anche per le imprese private che stipulano accordi con la PA)

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge (neutrale ai fini del MOG 231 aziendale).

g) verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (parallelo con il MOG 231);

h) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione (parallelo con il MOG 231).

Il responsabile del piano triennale risponde, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale anticorruzione;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Inoltre la legge prevede che la PA assicuri livelli essenziali di trasparenza e correttezza con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Come si vede, gli obiettivi strategici sono riassumibili nei seguenti:

- ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di far emergere gli eventuali casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- promuovere (sempre più) la cultura della legalità e dell'etica pubblica;
- dare attuazione ad un ciclo "integrato" per la promozione dell'integrità, della legalità e della trasparenza garantendo una coerenza anche con gli ambiti comuni già sviluppati nel Modello 231.

---, predisposizione di un **codice sanzionatorio** (v. codice sanzionatorio) per l'eventuale violazione del Modello, con la disciplina delle procedure da adottarsi ai fini delle contestazioni e comminazione delle sanzioni sulla scorta delle prescrizioni di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 e, quindi, sulla scorta dei precetti di cui al CCNL di riferimento: i fatti sanzionabili dovranno essere predeterminati e conoscibili da parte dei destinatari del modello al fine della legittima contestazione degli addebiti, nel rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa e della specificità degli addebiti;

8. Obbligo di costante monitoraggio dello stato dell'arte aziendale e dell'evoluzione della normativa, della prassi e della giurisprudenza per il miglioramento permanente del Modello 231.

9. Annualmente l'ODV redigerà un rendiconto all'amministrazione e provocherà, se del caso, la revisione del Modello nel senso di valutare lo stato dell'arte in relazione a tutti i reati presupposto contemplati nel decreto.

7.2 ULTERIORE SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GUIDA AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

1. si propone la definizione del **concetto di rischio**. Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all'art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali. Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di **rischio accettabile**. Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato). Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una **soglia effettiva** che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di

commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un “**livello accettabile**”. Appare necessaria al fine dell’applicazione delle norme del decreto 231 la definizione di una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla qualità /quantità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. Detta soglia concettuale per i reati dolosi è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non **fraudolentemente** (cfr. Linee Guida Confindustria).

La soglia di rischio accettabile per reati colposi (es. omicidio colposo, lesioni personali colpose commessi in violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali punibili per colpa) è invece rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell’ODV. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell’esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino *ad impossibilia nemo tenetur*, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite (La nozione di “accettabilità” di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti). Il rischio, naturalmente, può essere, prima di tutto, *fisiologico* (ad es. una società che trasporta petrolio con le navi è fisiologico che possa commettere reati ambientali) ovvero *patologico* (una impresa che produce software non è detto che commetta corruzione). In ogni caso va valutato secondo un determinato criterio logico di cui in appresso si darà contezza.

2. devono essere promosse periodiche (almeno una all’anno) riunioni tra i soggetti maggiormente interessati dal processo o dall’area ritenuta a rischio, c.d. Keyofficer/incaricati per trattare lo stato dell’arte aziendale, l’idoneità delle misure in essere e la tenuta del P*G*K. Più in generale, sarà l’ODV a dare corso alle audizioni specifiche dei soggetti interessati e alle eventuali prescrizioni per migliorare il Modello. **Tali riunioni saranno oggetto di verbalizzazione.**

3. Gli organi responsabili, dopo aver eventualmente individuato nominativamente determinati incaricati responsabili delle singole aree o processi aziendali ritenuti a rischio reato presupposto

secondo le indicazioni del D.L.vo 231/2001, concertano le azioni o prescrizioni necessarie per neutralizzare i rischi, i pericoli e i danni. A tal fine, il procedimento viene così integrato:

- si predispongono le prescrizioni funzionali alla potenziale neutralizzazione del rischio ritenuto verificabile, e ciò avvalendosi del criterio **logico** (si valuta il soggetto, le mansioni, l'area di operatività etc. e si deduce la potenzialità del rischio, anche in base alle cognizioni e alla preparazione specifica del soggetto incaricato), **probabilistico** (si valuta, statisticamente, l'attitudine statistica di quell'area o processo aziendale alla potenziale verifica del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine **comparativa** riferita ad aziende operanti nello stesso settore dell'impresa in esame), **storico aziendale** (si indaga sul pregresso aziendale per capire se vi sia mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere), **COMPLIANCE** alle linee guida/direttive/leggi tecniche nazionali ed europee di settore.
- si predispongono un sistema di controllo/vigilanza reciproco che garantisca l'attuazione del Modello, sia mediante la prescrizione dei flussi informativi a carico di coloro che vengono individuati come incaricati, sia mediante l'aggiornamento dello stato dell'arte aziendale nei riguardi dell'ODV, prontamente istituito per tutte le funzioni all'uopo necessarie.
- si organizzano periodici (almeno una volta all'anno) corsi di formazione e informazione sul contenuto del Modello, con annessi questionari multi risposta funzionali alla rivelazione del concreto grado di comprensione degli scopi e dei contenuti del Modello medesimo. I corsi dovranno comunque trattare, in via esemplificativa: scopo del modello 231, metodi e criteri adottati dall'azienda per la costruzione e l'attuazione del Modello; codice etico e sanzionatorio adottati dall'azienda; ruoli dell'ODV; **struttura del reato** (elemento soggettivo: colpevolezza; elemento oggettivo: condotta, danno/rischio, rapporto di causalità tra condotta e danno/rischio, insussistenza di una causa di giustificazione); i reati individuati dal Decreto, nonché i reati tributari (specificazione di tematiche attinenti, ad es. elusione fiscale, evasione fiscale...); **concetto proprio di rischio**, ovvero la possibilità che accada qualcosa di pericoloso o dannoso; conseguentemente il corso deve mirare a concertare la previsione e disciplina, attraverso disposizioni prescrittive la cui violazione può importare sanzioni disciplinari in appresso specificate, per la condizione ideale di operatività del sistema azienda. La formula **di base** impiegata è la seguente **$R=P*G*K$** dove R = Rischio, P = probabilità

che accada un evento dannoso o pericoloso, G = gravità dello stesso, K= fattore dovuto alla formazione ed informazione.

L'ODV – nella fase attuativa del Modello – potrà revisionare e ridefinire la graduazione dei valori correlati al P, al G e al K nell'ottica preventiva del MOG 231.

SPECIFICAZIONE DEL P*G*K

Il risk assessment e l'action plan sono sviluppati sulla scorta delle seguenti **considerazioni** nonché in applicazione dei seguenti **criteri**:

- **P - probabilistico**: si valuta l'attitudine statistica di quell'area o processo aziendale alla potenziale verifica del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine **comparativa** riferita ad aziende operanti nello stesso settore dell'impresa in esame;

- **G – entità del danno**: si valuta la gravità del danno che il fatto reato potrebbe causare nel caso in cui si verificasse in questo o quel processo specifico;

- **K – fattore formativo/informativo**: misura l'adeguatezza della formazione/informazione individuata, pianificata (ed effettuata) in considerazione del fatto che il D.L.von. 231/2001 esime dalla responsabilità l'ente che provi la circostanza del **“non poteva non sapere”** (violazione fraudolenta riferita ai dirigenti) ovvero la circostanza **“dell'omessa o insufficiente”** attuazione degli obblighi di direzione e vigilanza per assenza di idonea formazione”

Il criterio di valutazione proposto utilizza la seguente formula:

$$\mathbf{IR = P \times G \times K}$$

Dove:

- ✓ il simbolo **P** rappresenta la **PROBABILITA'**
- ✓ il simbolo **G** rappresenta l'**ENTITA'** del **DANNO**
- ✓ il simbolo **K** rappresenta **fattore FORMATIVO**

e possono assumere i seguenti valori:

Scala delle probabilità P

Valore	Livello	Definizione / criteri
<u>4</u>	<u>Molto probabile</u>	E' possibile si verifichino condizioni o si sono già verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda, in aziende simili o in situazioni operative simili.
<u>3</u>	<u>Probabile</u>	E' possibile si verifichino condizioni o è noto qualche episodio nel quale si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
<u>2</u>	<u>Poco probabile</u>	E' possibile si verifichino condizioni o Sono noti solo rarissimi episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
<u>1</u>	<u>Improbabile</u>	E' possibile si verifichino condizioni o Non sono noti episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili

Scala dell'entità del danno G

Valore	Livello	Definizione / criteri
<u>4</u>	<u>Molto Grave</u>	Quando la norma associa al reato, la sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. a), b) e c) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto contrattare con la PA) del D. L.vo n. 231/01 e quella pecuniaria (stabilita in quote) ed, eventualmente, la sanzione della confisca.
<u>3</u>	<u>Grave</u>	Quando la norma associa al reato, una sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. d) ed e) (esclusione da agevolazioni , divieto di pubblicizzare beni o servizi) e una sanzione pecuniaria o una qualunque delle sanzioni amministrative previste dall'art.9 del D.Lvo 231/2001 diverse da quella interdittiva (e non si rientra nel caso precedente).
<u>2</u>	<u>Medio</u>	Quando la norma associa al reato la sola sanzione pecuniaria (stabilita in quote).
<u>1</u>	<u>Lieve</u>	Quando la norma associa al reato una sanzione pecuniaria (stabilita in quote) tendenzialmente di un importo inferiore ai 30.000 euro e tuttavia l'ente può fruire di una delle agevolazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del D.Lvo 231/2001..

Scala dell'entità del fattore K

Valore	Livello	Definizione / criteri
0.2	<u>Alta e qualificata</u>	DPR e Formazione adeguatamente pianificati ed individuati, formazione effettuata o in corso di regolare effettuazione; risulta sempre verificata l'efficacia della formazione impartita e l'adozione dei DPR (mediante questionari, audit, verifiche su campo, ecc..).
0.5	<u>Medio alta</u>	Formazione e DPR individuati, pianificati, realizzati o in corso di realizzazione ma non sempre verificati
0.7	<u>Media</u>	Formazione e DPR non esattamente o sufficientemente individuati; saltuariamente risulta presente la verifica della loro effettuazione.
1	<u>Scarsa</u>	Scarse attività di individuazione dei DPR e della formazione; scarse pianificazione ed effettuazione delle attività di formazione. DPR non attuati.

Definiti il danno, la probabilità e l'entità del fattore K, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula precedentemente descritta, ed è raffigurabile in una opportuna rappresentazione grafico – matriciale del tipo illustrato di seguito, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Matrice di rischio IR

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in basso a destra (danno gravissimo, probabilità elevata), quelle minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica permette di identificare una scala di priorità degli interventi, come riportati nella tabella seguente:

Tabella di definizioni delle criticità

Codice	Criticità	Colore	Definizione	Intervento
$IR \leq 1$	Assente		Rischio basso fisiologico dell'attività o assente	Migliorativo/Nessun intervento (12 mesi)
$2 \leq IR \leq 3$	Lieve		Rischio basso ma prevede comunque azioni di controllo	Migliorativo/Non prioritario (entro 6 mesi)
$4 \leq IR \leq 8$	Moderata		Rischio medio con azioni di controllo e programmi a medio termine	Prioritario (entro 3 mesi)
$IR \geq 9$	Grave		Rischio con azioni di controllo e programmi da attuare immediatamente	Urgente

Il valore di Indice di Rischio (IR) ottenuto, sarà oggetto di rivalutazione periodica, solitamente con frequenza annuale, con l'attribuzione di un correttivo sull'IR (tale da migliorarlo o peggiorarlo) nella quale verranno presi anche in considerazione i seguenti fattori:

- **logico**: si valuta il soggetto, le mansioni, l'area di operatività etc. e si deduce la potenzialità del rischio, anche in base alle cognizioni e alla preparazione specifica del soggetto incaricato; nello specifico :

o Anzianità/Esperienza lavorativa di servizio nella mansione svolta della persona potenziale responsabile del reato

o Posizione gerarchica della persona potenziale responsabile del reato

o Importanza/valore dell'attività effettuata della persona potenziale responsabile del reato

- **storico aziendale**: si indaga sul pregresso aziendale per capire se vi sia mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere;

- **gestionale**: indaga se l'azienda già adotta sistemi di gestione (es. qualità, sicurezza, ambiente, Serbanes –Oxley, Emas, ecc..) e li attua regolarmente; questi dovranno essere considerati al fine di evitare ripetizioni e confusioni organizzative, evidentemente implementandone gli applicativi propri del MOG 231 (assoggettamento all'ODV, flussi informativi, formazione e informazione specifica ai sensi del MOG, questionari valutativi, sanzionabilità delle condotte od

omissioni in violazione del MOG, eticità...).

- **compliance** alle linee guida/direttive della casa madre e alle leggi tecniche nazionali ed europee di settore

- **comparativo**: si valuta se altri operatori / competitor, da un punto di vista statistico, sono stati interessati dal fatto reato di riferimento.

A tal proposito si rappresenta che l'azienda è attualmente certificata come indicato nella presentazione iniziale.

Tali fattori incideranno positivamente/negativamente sulla criticità dell'aspetto e relativa priorità sulle azioni da intraprendere in merito. **L'ODV potrà verbalizzare l'incidenza del correttivo con un valore da -2 a +2** che inciderà sul fattore P.

7.3 **CARATTERISTICHE/CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA**

La **formazione** dovrà investire tutti i potenziali interessati, in ragione delle aree di rischio-reato ai quali i medesimi risultino esposti per mansione/funzione.

Alla **formazione generica**, protesa alla divulgazione del D.l.vo n. 231/2001 e del Modello 231 aziendale (sua ratio e finalità), dovrà possibilmente affiancarsi una **formazione specifica** sulle seguenti tematiche specifiche:

- 1) corruzione e reati similari (induzione indebita);
- 2) associazione a delinquere;
- 3) delitti contro l'industria e il commercio
- 4) riciclaggio – ricettazione
- 5) abusi di mercato
- 6) reati contro la PA
- 7) reati societari e tributari
- 8) reati informatici e privacy
- 9) reati colposi (ambiente e sicurezza)
- 10) struttura del reato (elementi oggettivi e soggettivi)
- 11) concetto di interesse / concetto di vantaggio per l'ente;
- 12) etica e sanzioni
- 13) flussi informativi

14) vigilanze - *culpa in eligendo/culpa in vigilando* - caratteristiche della vigilanza perché possa intendersi esimente

15) revisione/aggiornamento MOG

I protocolli aziendali dovranno garantire la neutralizzazione delle fattispecie criminose, cioè le condotte commissive e omissive che potrebbero condurre alla commissione dei reati. Ne consegue che la formazione/informazione agli interessati è fondamentale e contribuisce ad ottenere dagli stessi un utile contributo al miglioramento del sistema di gestione.

Alla formazione potrà provvedere anche l'ODV.

REATI NON INTERESSATI

- falsità in monete;
- delitti con finalità di terrorismo;
- delitti contro la personalità individuale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Prostituzione minorile, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, Acquisto e alienazione di schiavi): per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: La *ratio* della norma è di sanzionare quegli enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.
- Ulteriori fattispecie indicate nella parte speciale del MOG 231 METALFERRO SRL

La società non è quotata in mercati regolamentati, quindi è da escludere il risk assessment relativamente ai reati disciplinati dal TUF e riguardanti società quotate (cfr. art. 173 bis TUF).

8 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1 lett. b del Decreto, stabilisce come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento.

Premesso che costituisce causa di ineleggibilità a componente dell'Organismo di Vigilanza la sentenza di condanna o di patteggiamento non irrevocabile, tale organismo, per METALFERRO SRL, è composto da 3 membri.

Il soggetto a cui è stato attribuito tale compito deve godere dei requisiti di:

- Autonomia e indipendenza

L'Organismo è inserito come unità Staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile. Tale Organismo dispone un'attività di reporting al vertice dell'Ente, ovvero all' Amministratore Unico.

Tali requisiti sono fondamentali affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

- Professionalità

I componenti dell'Organismo sono dotati delle conoscenze tecniche e giuridiche necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche unitamente a quella di indipendenza - garantiscono l'obiettività di giudizio.

- Continuità d'azione

La presenza dell'Organismo è costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello.

Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, l'Amministratore Unico individua il soggetto (o i soggetti) più idoneo al quale attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, potrà avvalersi di altre funzioni di METALFERRO SRL che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere.

All'Organismo è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

a) sull'effettività del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;

b) sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della Società, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

c) sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

d) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Società. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- I. presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni societari in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi le proposte sono presentate all'Amministratore Unico;
- II. follow up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Sul piano più operativo sono affidati all'OdV i seguenti compiti:

- attivare le procedure di controllo;
- condurre ricognizioni dell'attività della Società ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
 - effettuare periodicamente (con il supporto dei Responsabili delle varie funzioni e/o degli *owners* di processo) verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello (tra cui i flussi informativi), nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - coordinarsi con le altre funzioni della Società (anche attraverso apposite riunioni). A tal fine l'Organismo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante di METALFERRO SRL. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività che possono esporre la Società al rischio di reato;
 - controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare all'Organismo devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione delle clausole standard ecc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni della Società per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).

- deve essere portata a conoscenza dell'Organismo, oltre la documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice di condotta aziendale. Le segnalazioni possono essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e di quanto previsto dal Codice di condotta aziendale. L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

9 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

L'Amministratore Unico, anche su impulso dell'ODV, delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del modello.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere

le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'Amministratore Unico circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Amministratore Unico.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, l'Amministratore Unico ha il compito di apportare con cadenza periodica, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dall'Amministratore Unico (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega.

10 RENDICONTO

L'Organismo di Vigilanza provvederà a rendicontare annualmente alla dirigenza lo stato dell'arte aziendale in relazione al MOG 231.

11 CODICE ETICO

Il Codice Etico aziendale di METALFERRO SRL indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.

Tali sono tutti gli amministratori e i sindaci, i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la società (es. procuratori, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner, di seguito, indicati quali 'Terzi Destinatari').

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e nel Codice di comportamento, che ne è parte.

Il complesso delle regole contenute nel Codice di condotta aziendale, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a standard etici ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di preservare l'immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato.

Il Codice di condotta aziendale tratta i seguenti argomenti:

- individuazione dei principi etici e dei valori di riferimento;
- norme di comportamento;
- protezione delle informazioni riservate di METALFERRO SRL e di Terzi;
- conflitto d'interessi;
- rapporti con i colleghi;
- rapporti con l'esterno, i rapporti con i mass media, i rapporti con l'ambiente;
- rispetto delle *policies* di METALFERRO SRL;
- rendicontazione finanziaria;
- informativa societaria.

In particolare, i principi etici fondamentali adottati da METALFERRO SRL riguardano i valori e le aree di attività di seguito elencate:

- tenere un comportamento etico ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le Istituzioni pubbliche, i soggetti privati (inclusi i creditori sociali), le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale in tutte le trattative e nella gestione dei flussi finanziari;

- rispettare la normativa e rivolgersi a chi di competenza in caso di dubbio;
- osservare tutte le procedure;
- rispettare gli altri, inclusi i colleghi;
- essere affidabili e responsabili;
- agire in modo coerente con quanto si dichiara e fare ciò che è giusto.

- valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno di METALFERRO SRL, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività

- di non ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione svolte dai soci, dagli altri organi sociali, incluso l'Organismo di Vigilanza;

- evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto;

- collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
- effettuare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza i flussi informativi per segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni o violazioni del Modello.

12 SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

METALFERRO SRL ha quindi adottato un sistema disciplinare (o codice sanzionatorio) precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di METALFERRO SRL.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Per la relativa completa disciplina si rimanda al documento "Codice Sanzionatorio" nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello.

13 FONTI DI COGNIZIONE

D. L.vo n. 231/2001, norme tecniche (T.U. 81/08, T.U. ambiente)

Giurisprudenzadi legittimità e di merito

Documenti di prassi: Circolare n. 83607/2012 Comando Generale della Guardia di Finanza – Volume III – (inserisce i reati tributari tra i reati presupposto, con particolare riferimento al riciclaggio); provvedimenti del garante privacy, Codice appalti.

*D.Lgs n. 81/2001 in materia di sicurezza sul lavoro e D.L.vo 152/2006 in materia di ambiente
Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 emanate dall'UNI-INAIL*

Linee Guida Confindustria

Principi contabili IAS IFRS – OIC

Norme tecniche di costruzione